

**Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari di tribunale vincitori del concorso riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano indetto con DM 27 febbraio 2008.**

*(Circolare n. P. 9001 del 21 aprile 2009 - Delibera del 16 aprile 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 aprile 2009, ha adottato la seguente delibera:

"vista la delibera in data 18 marzo 2009 con cui l'Assemblea plenaria ha proceduto all'approvazione della graduatoria degli idonei e alla nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano;

vista la successiva delibera 8 aprile 2009 con cui l'Assemblea plenaria, a parziale rettifica della delibera 18 marzo 2009, ha provveduto a destinare i neo magistrati a svolgere il tirocinio negli Uffici giudiziari di Bolzano in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 del D.P.R. n. 752/1976 di attuazione dello Statuto di tale provincia autonoma;

ritenuto che per il tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso di cui sopra - in attesa della piena attuazione delle modifiche apportate alle norme sull'ordinamento giudiziario con la legge 30 luglio 2007, n. 111 e - in primo luogo - della istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla citata legge 111/2007 - si applica, in quanto compatibile, la normativa regolamentare deliberata dal C.S.M. l'11 giugno 1998 e recepita nel D.P.R. 17 luglio 1998;

che tale regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico e programmatico capace di valorizzare i contributi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale (ivi compresi gli stessi magistrati ordinari in tirocinio) e, nel contempo, ha introdotto uno stretto collegamento tra funzione formativa e verifica dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali

delibera

il tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso indetto con D.M. 27 febbraio 2008 avrà la durata effettiva di mesi diciotto, con esclusione dei periodi feriali e dei periodi di congedo straordinario o aspettativa, in entrambi i casi, di durata superiore a trenta giorni e dei periodi feriali. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG e, per la parte che residua, in considerazione del parziale funzionamento degli uffici in tale periodo, i magistrati ordinari in tirocinio dovranno essere destinati alle funzioni giudiziarie che non subiscono la sospensione del periodo feriale secondo quanto statuito dalla delibera consiliare del 17 luglio 2002.

Il tirocinio avrà inizio a partire dal 15 giugno 2009 e, nel rispetto dell'art. 3, quarto e quinto comma del regolamento di cui al d.P.R. 17 luglio 1998, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

**TIROCINIO ORDINARIO** (13 mesi) dal 15 giugno 2009 al 21 luglio 2010 (compreso il periodo di congedo ordinario spettante che andrà goduto dal 9 agosto 2009 al 14 agosto 2009)

**TIROCINIO MIRATO** (5 mesi) dal 22 luglio 2010 al 21 gennaio 2011 (compreso il periodo di congedo ordinario spettante).

La fase del tirocinio ordinario avrà il seguente svolgimento:

- **sei mesi** dal 15 giugno 2009 al 21 dicembre 2009 di assegnazione ad uffici giudicanti civili (compreso il periodo di congedo ordinario spettante);
- **quattro mesi** dal 22 dicembre 2009 al 21 aprile 2010 di assegnazione ad uffici giudicanti penali;
- **tre mesi** dal 22 aprile 2010 al 21 luglio 2010 di assegnazione ad uffici giudiziari requirenti.

Laddove la concreta situazione organizzativa dei singoli uffici - che dovrà essere idoneamente documentata - sia tale da compromettere l'ordinato svolgimento del tirocinio nel settore penale secondo la cadenza temporale sopra indicata, il magistrato potrà essere destinato agli uffici requirenti prima dell'assegnazione agli uffici giudicanti penali, ovvero mediante una destinazione mista, alternata, ad uffici giudicanti e requirenti.

Nell'ambito delle articolazioni suindicate, il tirocinio si svolgerà secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. Scopo del tirocinio ordinario è infatti essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e quella inerente all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Gli elementi di conoscenza necessari per orientare il magistrato nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate verranno trasmessi mediante appositi incontri seminari da organizzare a livello locale, nonché, ove il magistrato ordinario in tirocinio ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione. Anche in relazione a ciò, ai fini di un'efficace programmazione del piano di tirocinio appare opportuno il preventivo interpellato dei magistrati ordinari in tirocinio in merito alle preferenze che intendessero esprimere.

Il piano di tirocinio ordinario, a prescindere dalle richieste dei magistrati ordinari, dovrà in ogni caso assicurare - integrandola con appositi incontri seminari in sede locale - una significativa esperienza negli uffici minorili ed in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Nel corso del tirocinio ordinario si svolgeranno in Roma i seguenti corsi:

- **Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore civile**
- **Incontro di studio sull'ordinamento giudiziario**
- **Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore penale;**
- **Incontri di studio relativi al tirocinio mirato**

i cui programmi e le relative date di svolgimento saranno successivamente comunicate.

Saranno, altresì, organizzati in sede decentrata, nei distretti e nei periodi che saranno individuati d'intesa con i referenti distrettuali per l'informatica, corsi aventi ad oggetto l'illustrazione delle possibilità che il sistema informatico può offrire al miglioramento del servizio giustizia, attraverso la conoscenza dei vari sistemi di ricerca e l'utilizzazione più idonea del sistema C.E.D. della Corte di cassazione, anche mediante esercitazioni pratiche con i più recenti programmi informatici giuridici.

I programmi in dettaglio degli incontri di studio relativi al tirocinio generico ed a quello mirato saranno tempestivamente comunicati ai Consigli giudiziari, così come verranno tempestivamente comunicati gli incontri di studio destinati principalmente ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari ed ai componenti delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari (art. 13 del Regolamento sul tirocinio).

Il Consiglio giudiziario organizzerà le attività formative in sede locale in modo che, rispetto agli incontri di studio organizzati in sede centrale, siano evitate le duplicazioni e sia garantita la loro funzione integrativa e preparatoria.

Il Consiglio giudiziario, su proposta della Commissione distrettuale per gli uditori, organizzerà incontri di studio e altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. Il Consiglio giudiziario curerà che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvederà ad organizzare, in collaborazione con gli organismi forensi, attività di formazione comune per magistrati ordinari in tirocinio, praticanti avvocati ed avvocati.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avverrà orientativamente all'approssimarsi del termine di completamento del tirocinio ordinario.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario dovrà comunicare con precisione e senza ritardo - entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali - al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore la destinazione tabellare alla quale il magistrato medesimo sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata anche alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) comporta conseguenti segnalazioni ai titolari dell'azione disciplinare.

Il Consiglio giudiziario dovrà nominare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Sarà cura del Presidente della Corte di Appello organizzare presso il Consiglio giudiziario **entro il 30 giugno 2009 un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto**, nel corso del quale dovranno essere illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni dei Consigli giudiziari, delle Commissioni uditori, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.”